



CONSULTAZIONE DELLA BANCA DATI



Data	Area tematica	Argomenti	Riferimento legislativo
29-01-2015	PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	CONVENZIONI INCARICHI POSIZIONE DISCIPLINA	

Quesito

Premesso che:

- i comuni limitrofi di M. (IS) e di P. (IS) hanno ritenuto opportuno, alla luce delle disposizioni vigenti, procedere in forma associata alla gestione del servizio economico-finanziario in attuazione dell'art. 30 e dell'art. 153, 2 comma, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, che consente ai comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni per assicurare il servizio economico-finanziario a mezzo di strutture comuni;

- il Comune di M. ha nella propria dotazione organica, attualmente ricoperta a tempo pieno, un dipendente addetto al servizio economico-finanziario, Istruttore Contabile cat.D4;

- il Comune di P., da tempo, non dispone di un dipendente addetto al servizio economico-finanziario subendo, per tale situazione, gravi ripercussioni sull'efficacia dell'azione amministrativa e sul buon funzionamento degli uffici comunali.

Tanto premesso, ritenuto eccedente le dimensioni demografiche del comune di M. - 559 abitanti - e l'importanza economico-finanziaria dell'Ente (art. 153, 1° comma D.Lgs 267/2000) l'incarico ricoperto a tempo pieno dall'addetto al servizio economico-finanziario anche per il consistente aggravio di spesa sul bilancio del Comune, i consigli comunali di M. e di P., nell'interesse di entrambi i comuni per le ragioni sopra esposte, sono intervenuti con deliberazioni n.29 in data 28.II.2014 del Comune di M. e n.28 del 29.II.2014 del comune di P. per stabilire in forma associata il servizio economico-finanziario stipulando un'apposita convenzione per la durata di sei mesi, con decorrenza 1° febbraio 2015.

La convenzione stipulata, firmata dai Sindaci dei comuni associati, è stata notificata in data 21 gennaio 2015 al responsabile del servizio economico-finanziario del comune di Montenero val cocchiara.

Alla data odierna la dipendente comunale trattiene presso il suo ufficio e non restituisce la convenzione Comunale avendo fatto conoscere, soltanto verbalmente, il suo rifiuto di aderire a quanto deliberato dai consigli comunali dei due Enti interessati allo svolgimento in forma associata del servizio.

Ciò posto ed alla luce delle ben note disposizioni del Ministero dell'Interno, le ultime con nota n. 12 gennaio 2015, concernenti l'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni fondamentali, mediante unioni o convenzioni da parte dei Comuni, si chiede se la dipendente addetta al servizio economico-finanziario, Istruttore contabile - cat. D4 - possa rifiutarsi di prestare servizio presso il Comune di P.

Risposta

Si presume che la responsabile del servizio economico-finanziario del comune di M. sia titolare di p.o. per cui si evidenzia, innanzitutto, che l'assolvimento di un incarico di Posizione Organizzativa, secondo il regolamento dell'ente, è un obbligo preciso ricompreso nell'ambito dei vincoli previsti per la categoria D (o C, se apicale) secondo la disciplina prevista dal CCNL del 1999.

Se si tratta di un obbligo correlato alla categoria di inquadramento, è evidente che il lavoratore non può esprimere una rinuncia o un rifiuto, perché - salvo casi di indisponibilità del dipendente - il rifiuto non sarebbe giustificabile e verrebbe a costituire una grave forma di rifiuto dei doveri d'ufficio, come tale sanzionabile con gravi provvedimenti disciplinari (analogo è anche l'orientamento dell'Aran).

Nel caso concreto, l'ente di appartenenza della suddetta responsabile ha deliberato - rispondendo ad uno specifico obbligo di legge - di esercitare in forma associata il servizio economico-finanziario, mediante convenzione stipulata ai sensi dell'art. 30 Tuel con un Comune limitrofo (di maggiori dimensioni).

In virtù della autonomia organizzativa e regolamentare riconosciutagli, l'Ente locale, con atto deliberativo ha proceduto alla modifica organizzativa conseguente all'unificazione dei due servizi in un unico servizio da svolgere presso l'altro Comune (in base a quanto disposto nella Convenzione).

Anche in questo caso il titolare di p.o. non potrà rifiutare di assumere l'incarico. In quanto titolare dell'incarico relativo al servizio finanziario nel proprio Comune, non potrà in nessun modo opporsi laddove il Comune di appartenenza sia tenuto allo svolgimento di tale servizio in forma associata e non vi siano altre risorse aventi le competenze specifiche per ricoprire l'incarico di responsabile. Poiché l'allargamento del servizio a due Comuni comporterà, per la titolare di p.o., un aumento di mansioni, il nuovo incarico dovrà essere oggetto di ripesatura.